



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 19:30, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata, assenti i procuratori, *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **836/2019** promossa da:

[] con il patrocinio dell'avv. []
[] elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. []

PARTE RICORRENTE

Contro

COMUNE DI [], con il patrocinio dell'avv. []
[], elettivamente domiciliato in [] presso il
difensore avv. []

PARTE CONVENUTA

P.Q.M.

Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:

- accerta il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno a titolo di perdita di *chance* e per l'effetto condanna il Comune di [] a corrispondere a [] la somma pari ad euro 51.385,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna il Comune di [] a rifondere parte ricorrente delle spese di lite liquidate in misura pari ad euro 3.500,00 oltre 15% per rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA;
- fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della sentenza.

LIVORNO, 23 febbraio 2021

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19.10.2019 [] adiva il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “1) *accertare e dichiarare il diritto del [] d ottenere, per le ragioni dedotte in ricorso, il risarcimento del danno a titolo di perdita di chance per omessa corresponsione della retribuzione di risultato relativa alle annualità dal 2014 al 2018, quantificando la chance nella misura del 100% ovvero in quella, anche diversa, che risulterà di giustizia; e per l'effetto 2) condannare il Comune di [], in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere al ricorrente, per il predetto titolo, la somma pari ad € 102.769,15, ovvero quella, anche diversa, che risulterà di giustizia ed equità; con interessi e rivalutazione monetaria dal di dell'insorgenza del diritto a quella del soddisfo;”*, con vittoria delle spese di lite. Lamenta in ricorso parte attrice, dipendente del Comune di [] con qualifica di Dirigente dell'Area 2, di non aver ricevuto alcunché a titolo di retribuzioni di risultato per le annualità comprese tra il 2014 ed il 2018. In particolare, [] evidenzia, in relazione alle annualità 2014, 2015 e sino a settembre 2016, che l'Amministrazione odierna convenuta non ha formalmente approvato ed assegnato gli obiettivi che il ricorrente avrebbe dovuto raggiungere ai fini dell'ottenimento della retribuzione di risultato, di talché lo stesso ha subito un danno per la perdita di *chance*. Avuto riguardo, poi, al periodo compreso tra settembre 2016 e sino ad agosto 2018, il ricorrente lamenta di essere stato illegittimamente privato della possibilità di lavorare per l'effetto di un licenziamento dichiarato illegittimo con provvedimento passato in giudicato. Infine, quanto all'annualità 2018, [] ha evidenziato di esser stato reintegrato in servizio in data 31.8.2018 con incarico di Dirigente e come, con nota del 15.10.2018 il Segretario Generale gli richiedeva di compilare le schede recanti indicazioni sulla cui base il Comune avrebbe dovuto predisporre ed assegnare gli obiettivi individuali per il 2018 e come, sebbene lo stesso con nota del 18.10.2018 provvedesse

all'indicazione, il Comune ometteva anche per l'annualità 2018 di assegnare gli obiettivi individuali al personale con qualifica dirigenziale.

Si costituiva il Comune di variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, l'Amministrazione convenuta evidenziava che la retribuzione di risultato è correlata alla verifica del raggiungimento di obiettivi stabiliti e dunque non costituisce retribuzione automatica, di talché laddove il Comune avesse disposto l'emolumento avrebbe violato la normativa di riferimento, atteso che nel caso di specie è pacifico che l'Amministrazione non attivò i necessari passaggi negoziali, ed in particolare non assegnò gli obiettivi. Ancora, poi, parte convenuta evidenziava che, anche laddove gli obiettivi fossero stati programmati, l'erogazione non era vincolata ma sempre eventuale, poiché soggetta a parere del nucleo di valutazione. Parte convenuta in relazione alle annualità 2016-2018 sottolineava come, essendo pacifico che il ricorrente non ha praticamente svolto attività lavorativa non può vantare alcun diritto, poiché lo stesso è correlato all'aver svolto in concreto la prestazione lavorativa. Infine, il Comune evidenziava la responsabilità del dirigente nella mancata definizione degli obiettivi in capo all'Ente atteso che lo stesso avrebbe dovuto concorrere alla definizione degli stessi e comunque evidenziando l'insussistenza dei presupposti del risarcimento del danno a titolo di perdita di *chance*.

Fallito il tentativo di conciliazione la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era dunque discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.

Deve anzitutto dirsi che dalle norme di contrattazione collettiva specificamente indicate dal ricorrente nell'atto introduttivo, segnatamente artt. 33 CCNL 10.4.96 dell'Area della Dirigenza delle Regioni e delle Autonomie locali, 29 CCNL del 23.12.99 dell'Area della Dirigenza delle Regioni e delle Autonomie locali discendeva chiaramente l'obbligo per il Comune convenuto di porre in essere i singoli passaggi necessari per la concreta applicazione dell'istituto della retribuzione di risultato, che ai sensi dell'art. 33 sopra richiamato costituiva autonoma componente della struttura della retribuzione dei dirigenti.

È vero che la retribuzione di risultato costituisce un trattamento accessorio della retribuzione dei dirigenti, ma da ciò non può conseguire la facoltatività per l'Amministrazione della istituzione di tale voce retributiva.

È chiaro che, come pure affermato in memoria, la corresponsione in concreto della retribuzione di risultato al singolo dirigente non è una conseguenza automaticamente derivante dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dipendendo essa da una molteplicità di fattori anche discrezionali per l'Ente, ma tale discrezionalità non si estende di certo alla possibilità di non porre in essere i passaggi previsti dalla contrattazione collettiva, cui l'amministrazione era vincolata dalle norme pattizie introdotte dal 1999 (tesi che appare confermata dal verbale dell'organismo indipendente di valutazione del 13.11.2018 in atti versato ove si legge “(..) risulta che non sono stati formalmente approvati ed assegnati gli obiettivi (..) richiamando i principi contenuti nelle sentenze della Corte di Cassazione n. 932/2017 e n. 28404/2017, si profilerebbe la possibilità di valutare, da parte dell'Amministrazione, un indennizzo per la perdita di chance a coloro che non possono essere valutati”, v. doc. 3 allegato al ricorso).

Chiarito che le norme pattizie vincolavano il Comune giova osservare che con il CCNL del 1999 era stabilita la necessità per gli enti di definire i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, dovendo nella definizione dei criteri “prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali (..) e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi”.

Occorre allora in questa sede esaminare se, all'esito delle allegazioni e delle difese del Comune convenuto, l'inadempimento contrattuale che il ricorrente ha denunciato sia risultato fondato ed imputabile al datore di lavoro.

Sull'Amministrazione infatti gravava l'onere della prova dell'esatto adempimento (cfr. Cass., SS.UU. 13533/01) o della impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.

Nel costituirsi in giudizio il Comune non ha fornito alcuna prova in punto, essendosi limitato ad evidenziare che la retribuzione di risultato è correlata alla verifica del raggiungimento di obiettivi che, anche laddove fossero stati programmati, non avrebbero condotto necessariamente all'erogazione della stessa, oltre a sottolineare la responsabilità del ricorrente che avrebbe dovuto concorrere alla definizione e programmazione degli obiettivi di risultato.

Giova allora precisare che la domanda del ricorrente non ha ad oggetto la condanna al pagamento delle retribuzioni di risultato non percepite, bensì la condanna al risarcimento del danno da perdita di *chances* per esser stato lui precluso di partecipare alla distribuzione della retribuzione di risultato, attesa la totale omissione nell'attivazione dell'istituto.

Sul punto si osserva, che parte ricorrente, nell'atto introduttivo ha allegato e documentato da un lato che il Comune convenuto per le annualità oggetto di causa ha accantonato nel relativo fondo

le somme previste per il finanziamento della retribuzione di risultato del personale Area Dirigenziale (v. doc. 1 allegato al ricorso), e dall'altro di aver svolto correttamente per le annualità comprese tra il 2014 ed il 2018 (salvo il periodo del licenziamento) le mansioni dirigenziali che gli competevano (v. in particolare pp. 6 e ss. ricorso e docc. 4, 18 e 22 allegati al ricorso).

Deve allora ricordarsi che, come noto, gli obiettivi individuali che l'Ente deve assumere come elemento di valutazione al fine del conseguimento della retribuzione di risultato rientrano tra le attività ordinarie ed istituzionali dell'Ente stesso, essendo scelti privilegiando alcuni dei compiti che il dirigente è tenuto a svolgere; orbene, atteso che [] ha compiutamente allegato e documentato l'attività dallo stesso svolta, non può che ritenersi, tenuto conto anche delle valutazioni passate, che laddove gli obiettivi fossero stati formalmente assegnati lo stesso li avrebbe verosimilmente raggiunti, almeno in misura del 50%, di talché sussiste in tal senso il diritto al risarcimento del danno da perdita di *chance*.

Anche in relazione, poi, al periodo interessato dal licenziamento (tra il settembre 2016 ed l'agosto 2018), deve anzitutto dirsi come emerga anche dalla memoria del Comune che per una parte di tali annualità [] ha effettivamente lavorato alle dipendenze del Comune (cfr. p. 10 memoria); a ciò si aggiunga, poi, rispetto al periodo non lavorato a causa del provvedimento di licenziamento, che tale licenziamento, riconosciuto illegittimo con sentenza passata in giudicato, ha precluso a parte attrice di essere regolarmente in servizio e, verosimilmente, di raggiungere gli obiettivi individuali (dovendosi altresì evidenziare che al momento del licenziamento [] il 15.9.2016, gli obiettivi non erano stati ancora conferiti), di talché del pari sussiste il diritto al risarcimento del danno da perdita di *chance*, neppure potendosi accogliere la prospettazione di parte convenuta per cui l'*aliunde perceptum*, correttamente detratto dall'indennità a seguito della reintegra, possa avere un impatto sulla domanda risarcitoria.

Né, infine, può ritenersi che [] abbia concorso alla mancata assegnazione degli obiettivi atteso che l'art. 16 D.Lgs. 165/2001 si riferisce ai “*dirigenti di uffici dirigenziali generali*” e non al personale dirigente degli Enti locali.

In conclusione, dunque, il ricorso deve essere accolto dovendosi riconoscere l'inadempimento contrattuale del Comune convenuto nel dare attuazione alle disposizioni di contrattazione collettiva della dirigenza relative alla retribuzione di risultato in relazione alle annualità per cui è causa.

Da ciò consegue che il Comune deve essere condannato al risarcimento dei danni riferiti alla sola possibilità di percezione della retribuzione di risultato per le annualità oggetto di causa.

Venendo quindi alla quantificazione del danno per perdita da *chance* parte ricorrente, come detto, ha allegato e documentato di aver svolto correttamente per le annualità oggetto di causa (salvo il periodo del licenziamento) le mansioni allo stesso assegnate.

Emerge, poi, che con riferimento alle valutazioni delle annualità precedenti a quelle oggetto di causa [] nella valutazione dell'anno 2013 aveva ricevuto valutazione negativa, mentre per l'anno 2012 il Nucleo di valutazione riconosceva che lo stesso aveva raggiunto gli obiettivi, percependo parte ricorrente (circostanza incontestata) la somma pari ad euro 13.617.

[] in ricorso, prendendo in riferimento la quantificazione del fondo di retribuzione di risultato del quinquennio precedente a quello oggetto di causa (2009-2013) e gli importi dallo stesso percepiti in tale periodo, ha allegato un documento contenente la simulazione di quanto allo stesso sarebbe spettato per il periodo di interesse sulla base, appunto, della media da esso ricorrente percepita dal 2009 al 2013, tenuto conto che il numero dei dirigenti non è mutato negli anni di causa, di talché l'importo spettante [] per gli anni di causa è stato quantificato in ricorso in misura pari ad euro 102.769,15 quantificando la *chance* in misura del 100% (v. doc. 23 allegato al ricorso).

Deve allora evidenziarsi che il Comune convenuto non ha provveduto a contestare specificamente, come sarebbe stato suo onere, i dati ed i conteggi di cui al doc. 23. D'altronde, come pure autorevolmente affermato dalla Suprema Corte “*Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi.*” (cfr., ad esempio, Cass., Sez. Lav., 5949/2018; v. altresì in senso conforme Cass., Sez. Lav., 85/2003).

Orbene, appare dunque equo, tenuto conto da un lato che in passato almeno per una annualità (2013) l'odierno ricorrente aveva ricevuto valutazione negativa, e dall'altro che lo stesso ha allegato e documentato di aver svolto correttamente negli anni di interesse ai fini della presente causa tutte le mansioni allo stesso assegnate, quantificare il danno da perdita di *chance* nella misura del 50% da calcolarsi sull'importo sopra richiamato e dunque pari ad euro 51.385,00.

Quanto alle spese di lite, esse sono regolate secondo la soccombenza, non potendosi operare compensazione in ipotesi diverse da quelle tassativamente contemplate dall'art. 92 c.p.c. e si

liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al disposto del D.M. 55/14, allo scaglione applicabile con riguardo al valore accertato, attività processuale svolta (assenza di attività istruttoria) e natura della causa (causa di lavoro) ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.

LIVORNO, 24 febbraio 2021

Il Giudice
dott.ssa Sara Maffei